



STATUTO

ASSOCIAZIONE AMICI DEL CONSERVATORIO DI VENEZIA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

PARTE PRIMA: PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - Denominazione e sede

1 - È costituito, nel rispetto del Codice Civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: «Associazione Amici del Conservatorio di Venezia Associazione di Promozione Sociale», in sigla Associazione Amici del Conservatorio di Venezia A.P.S..

L'Associazione è apartitica e aconfessionale.

L'Associazione ha sede legale in San Marco 2810 presso il Conservatorio Benedetto Marcello, nel Comune di Venezia. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se effettuata all'interno del medesimo Comune, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione culturale opera prevalentemente nel territorio della Regione Veneto.

ART. 2 - Statuto

1. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
3. Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.
4. Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri previsti nell'ordinamento italiano.

ART. 3 - Finalità delle attività

1. L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. L'Associazione opera in particolare nel seguente settore: organizzazione e gestione di attività culturali, in particolare musicali, legate al Conservatorio di Venezia ed al Palazzo Pisani sede dello stesso, più dettagliatamente e sempre con riferimento al Conservatorio di Venezia:
 - a) organizza la vita associativa come esperienza comunitaria che favorisce la maturazione della personalità, la consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, il rispetto delle altre persone, l'educazione all'impegno e l'assunzione di responsabilità;
 - b) sostiene il ruolo sociale nella promozione di una cultura dei diritti, della legalità, della solidarietà, dell'integrazione, dell'inclusione e della coesione sociale;

- c) accoglie e promuove esperienze di volontariato;
- d) finalizza le proprie iniziative alla socializzazione, alla maturazione di una coscienza critica, al discernimento etico, all'esercizio delle responsabilità e all'espressione della dignità della persona umana.

3. Nel perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, in favore di propri associati, loro familiari o terzi, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, D.lgs. 117/2017:

- e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, lett. i) del D.lgs. 117/2017.

Nel dettaglio:

- Contribuire alla crescita culturale e musicale dei cittadini, valorizzando il Conservatorio e Palazzo Pisani.
 - Contribuire ad offrire ai giovani musicisti possibilità di arricchimento culturale e professionale.
 - Collaborare con il Conservatorio di Venezia quale istituzione di Alta Formazione AFAM al fine di perseguire gli obiettivi educativi e di sviluppo dello stesso.
 - Organizza eventi musicali nazionali e internazionali come concerti, concorsi e rassegne;
 - Offre guide alla visita e all'ascolto dello strumento ai giovani e agli adulti della città;
 - Propone e organizza Lezioni - Concerti per i soci ed il pubblico nonché per gli studenti delle scuole medie e superiori.
 - Ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.
 - Valorizzare sul piano culturale la musica d'insieme e il canto corale nelle sue più svariate accezioni, di incentivarle in tutti i settori, di qualificarle sotto il profilo didattico riguardante le persone e gli strumenti;
 - Avviare i proprio associati verso ogni forma di spettacolo strumentale e corale, fornendo loro i mezzi e le informazioni necessarie all'avviamento amatoriale e professionale;
 - Istituire e organizzare una filarmonica di giovani artisti preparati ed impegnati in attività di saggi, concerti, e manifestazioni;
 - Promuovere e patrocinare seminari di musica d'insieme, di canto, di comportamento scenico, seminari e corsi di dizione;
 - Coordinare e incentiva le attività creative dei direttori artistici e le competenze dei collaboratori tecnici per la preparazione di eventi;
 - Organizzare mostre, convegni, dibattiti, manifestazioni culturali, spettacoli, corsi di formazione.
 - Fare spettacoli e concerti di beneficenza per RSA, ospedali, e altri istituti di cura, per allietare e portare conforto con la musica.
 - Collaborare con i Comuni per organizzare concerti per la cittadinanza.
4. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

5. L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del CTS.

L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal già menzionato Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

L'Associazione potrà, altresì, attuare raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

ART. 4 - Autonomia. L'Associazione ha piena autonomia nella definizione delle iniziative che rientrano nei suoi scopi. Tuttavia, può svolgere la propria attività anche in collaborazione con altre istituzioni musicali istituzionali e più generalmente culturali.

ART. 5 - Soci e ammissione

1 - Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

2 - Salvo quanto di seguito disposto l'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato attraverso compilazione dell'apposito modulo.

Comunicata l'ammissione all'interessato e annotato il nome nel libro degli associati, il richiedente diventa socio ordinario all'atto di versamento della PRIMA quota di iscrizione.

3 - In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

4 - L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Il socio cesserà la propria appartenenza all'associazione in caso di mancato versamento della quota annuale, se dovuta, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo.

5 - Sono previste 6 categorie di soci:

- a) Fondatori: sono coloro che hanno fondato l'Associazione. I Soci Fondatori sono membri di diritto dell'Associazione e non sono tenuti al versamento di quote.
- b) Ordinari: sono coloro che si sono regolarmente iscritti e versano annualmente la quota ordinaria di iscrizione.
- c) Studenti: sono gli studenti che si sono regolarmente iscritti e versano annualmente la quota di iscrizione studenti.
- d) Under 30: sono le persone fino ai 30 anni di età che si sono regolarmente iscritti e versano annualmente la quota di iscrizione Under 30.
- e) Sostenitori: sono coloro che si sono regolarmente iscritti e versano annualmente la quota sostenitori.
- f) Onorari: sono coloro che designati dal Direttivo si sono regolarmente iscritti come soci onorari. I Soci Onorari non sono tenuti al versamento di quote.

Le quote di iscrizione delle diverse categorie vengono indicate dal Direttivo ed approvate dall'Assemblea.

ART. 6 - Diritti e doveri dei soci

1. I soci dell'Associazione hanno il diritto a:

- a. partecipare ai lavori dell'Assemblea esercitando il diritto di parola e di voto.
(ciascun associato ha diritto ad un solo voto);



- b. essere informati sulle attività dell'Associazione, controllarne l'andamento ed effettuare essi stessi proposte che contribuiscano allo sviluppo delle attività associative;
 - c. usufruire di eventuali agevolazioni e sconti legati alle iniziative dell'Associazione ed eventualmente stabiliti dal Direttivo;
 - d. prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto gestionale, consultare i verbali.
- 2 - I soci dell'Associazione hanno il dovere di:
- a. conoscere e osservare il presente Statuto, i manifesti programmatici stabiliti dall'Assemblea dei soci, gli eventuali regolamenti interni stabiliti dal Consiglio Direttivo e le delibere degli organi sociali contemplati in questo Statuto.
 - b. svolgere la propria attività nell'Associazione in modo volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità e capacità personali, salvo che non risulti loro affidato un incarico professionale o altro incarico retribuito per delibera del Direttivo. Hanno comunque il diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e opportunamente documentate nello svolgimento di attività assegnate dall'Assemblea, dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.
 - c. versare la quota associativa entro due mesi dalla scadenza dei termini annuali fissati dal Consiglio Direttivo e al versamento di quote straordinarie ad integrazione della cassa sociale, qualora fossero deliberate dallo stesso Consiglio e ratificate dall'Assemblea dei soci.

Le somme versate a qualunque titolo non sono rimborsabili.

ART. 7 - Recesso ed esclusione del socio

- 1. Ogni socio, di qualsiasi categoria, in qualsiasi momento può recedere dall'Associazione, inviando comunicazione al Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata o PEC con avviso di ricevuta. Il recesso ha effetto immediato e non comporta alcun obbligo né per l'Associazione, né per il socio.
- 2. Ogni socio, qualora contravvenisse ai doveri stabiliti dal presente statuto, assumesse un comportamento scorretto nei confronti degli organi sociali o degli altri soci, in contrasto con gli scopi dell'Associazione, o in qualunque forma recasse danno ad essa e alla sua immagine, può essere ESCLUSO.
- 3. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta con possibilità di appello all'Assemblea da parte dell'interessato entro l'anno corrente. E comunque ammesso il ricorso al giudice ordinario.

PARTE SECONDA: STRUTTURA DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 8 - Organi sociali

- 1 - Gli organi dell'Associazione sono:
 - a. Assemblea dei soci;
 - b. Consiglio Direttivo o DIRETTIVO;
 - c. Presidente dell'Associazione;
- 2 - Tutte le cariche sono assunte a titolo gratuito.

ART. 9 - Assemblea dei soci

- 1 - L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti i soci.

2 - È convocata e presieduta almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, mail o PEC spedita al recapito risultante dal libro dei soci. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un terzo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

3 - La modalità di voto all'interno di essa è il voto palese, tranne il caso di deliberazioni riguardanti le persone e la qualità delle persone, oltre ai casi in cui il Presidente o l'Assemblea stessa richieda il voto segreto. È possibile anche la partecipazione a distanza, la modalità mista e l'espressione del voto per via telematica, assicurando che tutti i partecipanti possano intervenire, discutere e votare in tempo reale. È consentito l'uso di sistemi di voto online per garantire la parità di trattamento e la corretta gestione del voto.

4 - Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

5 - L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 10 - Competenze dell'Assemblea

1 - L'Assemblea ordinaria annuale delibera:

- a. sulla relazione del Presidente riguardante l'attività dell'Associazione svolta nell'esercizio che si chiude e sul programma per quello che si va ad iniziare;
- b. sul rendiconto dell'esercizio che si chiude;
- c. sull'importo della quota annuale di Associazione;
- d. su eventuali contributi straordinari e relativo importo per interventi sullo strumento;
- e. in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
- f. sull'approvazione di eventuale regolamento interno;
- g. su quant'altro le è demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

2 - L'Assemblea elegge il Presidente e il Consiglio Direttivo.

3 - Alla scadenza del mandato spetta all'Assemblea determinare per il periodo successivo il numero dei componenti il Consiglio Direttivo, elegerli tra tutti i soci e nominare tra loro il Presidente, che rappresenta legalmente l'Associazione.

ART. 11 - Validità e verbalizzazione delle Assemblee

L'Assemblea è l'organo sovrano ed è composta dagli associati dell'Associazione, iscritti nel Libro degli associati.

2. Ciascun associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

3. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. L'eventuale mancato versamento della quota associativa non comporta l'esclusione dal diritto di voto fino alla cancellazione dal Libro degli associati.

4. Ai fini del quorum costitutivo e deliberativo dell'Assemblea si considera il numero dei soci aventi diritto al voto.

5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o persona nominata a Presidente dai convenuti all'Assemblea stessa.

6. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per



l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

7. La seconda convocazione è fissata a distanza di almeno 24 ore dalla prima.

8. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera e/o e-mail con notifica di recapito spedita al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

9. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando la maggioranza del Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

10. In questi casi il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

11. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

12. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.

13. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dell'atto costitutivo o dello statuto, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, la fusione, trasformazione o scissione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12 - Compiti dell'Assemblea

1. L'Assemblea:

- a. determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- b. nomina e revoca i componenti degli organi sociali, compreso il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente;
- c. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d. approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- e. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f. delibera in merito al numero dei componenti il Consiglio Direttivo nei termini di cui al successivo art. 15 del presente statuto;
- g. delibera sulla eventuale richiesta di riesame promossa dall'aspirante socio in merito alla delibera di non ammissione del Consiglio Direttivo;
- h. delibera sulla eventuale richiesta di riesame promossa dal socio escluso in merito alla delibera di esclusione del Consiglio Direttivo;
- i. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- j. approva l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;
- k. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

ART. 13 - Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

2. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

3. E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

4. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.



ART. 14 - Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria modifica l'atto costitutivo e lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti in prima convocazione e con la presenza di almeno 10 soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti in seconda convocazione.
2. L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento, la liquidazione e relativa devoluzione del patrimonio, nonché la trasformazione, la fusione e la scissione con la presenza di almeno i 3/4 degli associati e il voto favorevole di almeno i 3/4 dei presenti.

ART. 15 - Consiglio Direttivo (o Direttivo)

- 1 - L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo composto da un minimo di 3 persone, compreso il Presidente e da un massimo di 9. Il numero dei componenti e la durata dell'esercizio (conforme alle disposizioni di Legge) sono determinati dall'Assemblea. Comunque, il numero dovrà essere sempre dispari e i componenti dovranno essere scelti dall'Assemblea a scrutinio segreto tra i soci dell'Associazione.
- 2 - Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti ed il Presidente.
- 3 - Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea.
- 4 - Il Consiglio Direttivo dura in carica per 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti senza limiti di mandato.

ART. 16 - Compiti del Consiglio Direttivo

Spetta al Consiglio Direttivo:

- a. eleggere nell'ambito dei propri componenti il Vice Presidente, il Comitato scientifico, il Segretario ed il Tesoriere;
- b. deliberare la convocazione dell'Assemblea dei soci ed il relativo Ordine del Giorno;
- c. proporre all'Assemblea dei soci il rendiconto gestionale;
- d. dare attuazione al programma stabilito dall'Assemblea dei soci;
- e. stabilire l'ammontare delle quote da sottoporre all'Assemblea.
- f. stabilire agevolazioni per eventuali quote di partecipazione ad attività a pagamento;
- g. decidere l'ammissione di coloro che fanno domanda di iscrizione;
- h. provvedere alla sospensione, espulsione o radiazione dei soci ex art.8;
- i. stabilire e delegare i poteri di firma;
- l. compiere tutti gli atti necessari per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, esclusi quelli demandati all'Assemblea;
- m. emanare i regolamenti interni necessari al funzionamento dell'Associazione;
- n. proporre all'Assemblea l'adesione ad organizzazioni e/o federazioni di associazioni e le eventuali modifiche statutarie necessarie all'occorrenza;
- o. riferire all'Assemblea dei soci sull'attività svolta per mezzo di una relazione annuale.

ART. 17 - Convocazione del Consiglio Direttivo

- 1 - Nella prima seduta successiva alla loro nomina, i consiglieri scelgono tra loro il Vice Presidente, il Comitato scientifico il Tesoriere ed il Segretario. Le cariche sono comunque cumulabili. Un consigliere, compreso il Presidente, può assumere anche più incarichi e decade automaticamente dopo tre assenze ingiustificate alle sedute legittimamente convocate.

2 - In caso vengano a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo integra la propria composizione con i primi in graduatoria tra i candidati consiglieri che sono risultati "non eletti". Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, il Presidente convoca l'assemblea per le elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare tempestivamente l'Assemblea per nuove elezioni e il Consiglio Direttivo si intende decaduto nella sua completezza.

3 - Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni volta questi lo ritenga necessario, con qualunque mezzo e con preavviso di almeno dieci giorni, salvo i casi di particolare necessità ed urgenza, nei quali il preavviso è di almeno tre giorni.

4 - La seduta del consiglio può aver luogo anche in mancanza di convocazione, purché la decisione di tenere la seduta sia assunta unanimemente da tutti i consiglieri in carica. A seguito di regolare convocazione, il Consiglio è validamente costituito con la presenza di un numero di consiglieri pari almeno alla metà dei componenti in carica, con la presidenza del Presidente dell'Associazione o di chi ne fa le veci. Le deliberazioni sono approvate dalla maggioranza dei consiglieri in carica. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

5 - La riunione del Consiglio Direttivo può avvenire anche per via telematica, attraverso appositi programmi di videochiamata e videoconferenza. In questo caso restano vigenti i vincoli di validità della seduta sopra elencati.

ART. 18 - Il Presidente dell'Associazione

1 - Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

2 - Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

3 - Il Presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

4 - Nel caso in cui il Presidente fosse impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni, la relativa funzione è esercitata dal Vicepresidente, la cui sottoscrizione fa fede della sussistenza dell'impedimento.

ART. 19 - Organo di controllo

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

a. vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

b. vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento

c. esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

d. attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 20 - Organo di Revisione legale dei conti

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 21 - Il Segretario dell'Associazione

1 - Il Segretario ha il compito della gestione organizzativa dell'Associazione e delle pubbliche relazioni. Nelle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo redige il verbale.

ART. 22 - Patrimonio sociale

1 - Il patrimonio dell'Associazione è formato da:

- a. contributi e quote associative;
- b. donazioni e lasciti;
- c. sovvenzioni pubbliche o private;
- d. attività di raccolta fondi
- e. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017 che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

ART. 23 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

1 - L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs.

117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste, elargendo se del caso donazioni al Conservatorio.

ART. 24 - Rendiconto Gestionale

1 - I documenti del rendiconto gestionale dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

2 - È predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria con la maggioranza prevista dal presente statuto, depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 gg-

prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni socio.

3 - Il bilancio consuntivo deve essere approvato e depositato al RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore) entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 25 - Bilancio sociale

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 26 - Personale retribuito

1 - L'Associazione culturale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

2 - I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 27 - Assicurazione dei volontari

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 28 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 12. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 29 - Disposizioni finali

1 - Qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra l'Associazione ed i singoli soci o anche tra i soci medesimi sarà decisa da un arbitro unico in conformità con il regolamento della Camera Arbitrale di Venezia, previo tentativo di mediazione secondo il regolamento di mediazione della stessa

2 - Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017 e, in quanto compatibili, alle norme del codice Civile e alle relative disposizioni di attuazione.

Elisabetta Lupoli

Francesca Lupoli

Roberto Gotti

Roberto Gotti

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI VENEZIA
UFFICIO TERRITORIALE DI VENEZIA 1
SERIE ATTI PRIVATI

Reg. il 13 MAG 2026 n. 30

Liquidati Euro ESENTE
IL DIRETTORE



IL FUNZIONARIO (*)
Francesca Lupoli

Firma su delega della Direttrice Provinciale, Elisabetta Farchino